La Regione Piemonte indice un avviso pubblico per la **nomina del direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta** in conformità a quanto previsto dall’**art. 6 dell’Accordo allegato alla legge regionale  25 luglio 2005**, n. 11 “Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta”.

Possono presentare istanza coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., di seguito riportati:

**a.**   **diploma di laurea** (conseguito ai sensi della legislazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma di laurea specialistica/magistrale);

**b.**  esperienza almeno quinquennale di **direzione tecnica o amministrativa** in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.
Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, tra i soggetti in possesso dei requisiti. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto triennale di diritto privato stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il direttore generale. Il contratto viene stipulato sulla base dello schema predisposto dalla Regione Piemonte, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta.
Trascorso un anno dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell’Istituto, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.
Il trattamento economico annuo del direttore generale è determinato dalla Regione Piemonte, d’intesa con le Regioni Liguria e Valle d’Aosta.

Le cause di incompatibilità e di decadenza del direttore generale sono quelle stabilite dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie locali. La carica di direttore generale è, inoltre, incompatibile con la sussistenza di una delle condizioni previste dalla l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i..
Per quanto non previsto dall’Accordo allegato alla legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, si fa riferimento alle disposizioni del d. lgs. 502/1992 e s.m.i. in quanto applicabili.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., il trattamento dei dati personali comunicati da quanti presentano domanda viene svolto a scopo istituzionale nel rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto per finalità strettamente connesse al procedimento di nomina del direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, attraverso strumenti manuali e informatici, in modo da garantire comunque la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I suddetti dati, in quanto raccolti e detenuti in base a obblighi di legge, non necessitano di consenso al trattamento. Quanto precede vale anche per gli eventuali dati sensibili (es. quelli da cui possono eventualmente desumersi l’adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico) e giudiziari. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte.

L’istanza, redatta in carta legale secondo il fac-simile allegato al presente avviso (che può essere scaricato dal sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 :

1)    data e luogo di nascita;
2)    residenza;
3)    codice fiscale;
4)    cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
5)    iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6)    di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti);
7)    di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla carica previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e s.m.i., dall’art. 3 e dall’art. 3 bis del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dall’art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39, ovvero l’indicazione delle cause di incompatibilità e l’impegno a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico (1);
8)    il diploma di laurea conseguito, con l’indicazione della data del conseguimento, dell’autorità che lo ha rilasciato e della votazione riportata;
9)    il possesso degli specifici requisiti di cui all’art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
10)    di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata e immediata assunzione delle funzioni di direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, nonché le condizioni dello schema di contratto approvato dalla Giunta regionale;
11)    di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di nomina del direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta;
12)    l’indirizzo e recapito telefonico ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso.

All’istanza dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

* **scheda analitica**, redatta secondo lo schema allegato al fac-simile di domanda, attinente i requisiti per l’idoneità alla nomina a direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta (titolo di studio, requisiti professionali), datata e firmata;
* **curriculum datato e firmato** contenente tutti i dati relativi alla formazione (lauree ed eventuali specializzazioni post-universitarie, abilitazioni professionali, iscrizione ad albi, frequenza di corsi di formazione anche in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria ex art. 3 bis, comma 4, d.lgs. n. 502/1992 e s..m.i., docenze universitarie o in istituti di formazione manageriale, pubblicazioni o articoli inerenti all’organizzazione, programmazione e gestione aziendale, nonchè le cariche ricoperte - elettive e non.;
* **copia fotostatica di un documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Le **istanze**, indirizzate alla **Presidente della Giunta regionale**, dovranno essere presentate alla **Regione Piemonte – Assessorato alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria ed  A.Re.S.S., Politiche sociali – Direzione Sanità  - Settore Personale dipendente dal SSR e Affari generali** - C.so Regina Margherita 153 bis – 10122 Torino, entro il termine perentorio di **trenta giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (avvenuta in data **27 marzo 2012**).

Qualora il termine dovesse cadere in giornata festiva, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande possono essere consegnate direttamente all’ufficio Protocollo del Settore Personale dipendente dal SSR e Affari generali, c.so Regina Margherita 153 bis, Torino, Pal. C, **dal lunedì al venerdì tra le ore 9.00 e le ore 12.30**, ovvero spedite a mezzo posta raccomandata (in tal caso, ai fini del termine per la presentazione delle domande, fa fede la data del timbro postale).

Sulla busta dovrà essere indicato il riferimento “**Istanza Direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta**”. E’ ammessa la consegna dell’istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identità del delegante.

Non sono considerate valide le istanze comunque presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso.

Non verranno prese in considerazione:

**a)** le istanze presentate **oltre il termine** perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
 **b)** le istanze  **non corredate dagli allegati** sopra indicati.

Le istanze possono altresì essere inviate tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)  al seguente indirizzo:  sanita@cert.regione.piemonte.it , nel qual caso farà fede la data di ricevimento dell’istanza all’indirizzo di posta dell’amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite **PEC** debbono essere inderogabilmente strutturate nel modo seguente:

* esclusivamente file in formato .pdf, .txt, .tiff, .tif, .xml.
* file aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2MB
* sottoscrizione con firma digitale (art. 21, d. lgs. n. 82/2005)

e alle seguenti disposizioni:

* le firme si riferiscano a file nei formati sopra indicati
* le firme e le marche temporali siano embedded e non detached (il file firmato e la firma devono essere contenuti in un’unica busta-file)
* le firme siano valide al momento della ricezione.

Per le istanze inviate tramite PEC  il pagamento dell’imposta di bollo deve essere assolto con le modalità previste per i documenti informatici, prescritte dal decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 23 gennaio 2004, n. 13138 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto).

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

I candidati hanno l’onere di comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico. La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione regionale stessa.

In caso di nomina l’interessato dovrà presentare con le stesse modalità di presentazione dell’istanza, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 bis, comma 3, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e comunque dichiarati nella scheda analitica allegata alla domanda, da produrre in originale o copia conforme all’originale. In mancanza di ciò non si procederà alla stipula del contratto.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, la struttura responsabile del procedimento di formazione dell’elenco di idonei all’incarico di direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta e di nomina dello stesso è il Settore Personale dipendente del SSR e Affari generali della Direzione Sanità (c.so Regina Margherita 153 bis, 10122 Torino); responsabile del procedimento è il dirigente del Settore stesso.
La predisposizione dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra verrà svolta, in conformità ai criteri di valutazione previsti con D.G.R. n. n. 103-689 del 31 luglio 2000 (2), da una commissione composta, ai sensi dell’art. 6, comma 2 dell’Accordo, da un dirigente designato da ciascuna Regione, individuati come segue:; per la Valle d’Aosta, la sig.ra: Morena Junod, responsabile della Direzione Salute dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali; per la Liguria il  dr. Daniele Zappavigna, del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria e, per la Regione Piemonte, dal dirigente del Settore Prevenzione e Veterinaria, dr. Gianfranco Corgiat Loia.

La struttura responsabile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità alle disposizioni regionali in materia, procederà al controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto nominato, nonché al controllo a campione delle dichiarazioni stesse fra quanti hanno presentato istanza.

Ogni altra **informazione** potrà essere richiesta all’ufficio competente (dr. **Paolo Sarazzi** – tel. **011.432.2264**)

**NOTE**:

(1) Si riporta l’art. 3, comma 9,  d. lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.:.
“9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni”.

Si riporta l’art. 3, comma 11, d. lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.:
“11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”.

Si riporta l’art. 3 bis, comma 10.  d. lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.
“10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.”

Si riporta altresì l’art. 13, l.r. 23.3.1995, n. 39:
“1. Le nomine  di competenza della Giunta ... sono incompatibili con le seguenti funzioni:
- Consiglieri regionali;
- dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 “Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale” e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell’organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
- coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
- membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all’articolo 2;
- magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze Armate.
2. Non è consentita la contemporanea  presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.”

(2) Ai sensi dell’art. 2, comma 3, l.r. n. 39/1995, le nomine di competenza della Giunta regionale sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consultiva per le nomine; con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa per la nomina a direttore generale con D.G.R.  n. 103-689 del 31 luglio 2000 sono stati definiti i criteri di valutazione del possesso del requisito dell’esperienza quinquennale come segue:

* non vengono prese in considerazione le esperienze relative ad attività libero-professionale, né quelle relative all’esercizio di mandato politico, né quelle di mera consulenza, né, nel caso di società pubbliche o private, quali componenti di organi di amministrazione, eccezion fatta per l’amministratore delegato, o il socio accomandatario, e per il consigliere delegato con incarichi operativi;
* l’attività professionale deve essere stata svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;
* detta attività deve riferirsi a funzioni effettivamente svolte in seguito al conferimento di incarico formale;
* l’attività di amministratore di enti o aziende sanitarie viene considerata rilevante esclusivamente qualora svolta in qualità di organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale, commissario) successivamente all’attuazione della legge 4 aprile 1991, n. 111;
* per  “attività di direzione tecnica o amministrativa”  si considera l’attività di direzione di strutture organizzative svolta sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse specializzazioni professionali, escludendo le funzioni di mero studio, ricerca, ispezione nonché le attività finanziarie di mera partecipazione;
* l’attività di direzione viene, inoltre, ritenuta qualificata se esercitata con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e deve essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza organizzativa e responsabilità verso l’esterno.